



Ente Capofila ATS VEN_20 - Verona

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

**CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017,
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (ATS)
VEN_20 - VERONA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU, AVVISO
PUBBLICO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
NELL'AMBITO DEL PNRR, M5C2|1.3.1 "HOUSING FIRST" (CUP I34H22000350006)
COLLEGATO CON LA M5C2|1.1.3 "SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E
PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"
(CUP I34H22000240006) - CIG A02B016466.**

Con la presente Convenzione,

TRA

- Il Comune di Verona (di seguito indicato anche come "Comune" o "Amministrazione precedente"), Ente Capofila dell'ATS VEN_20 – Verona, con sede legale in Verona, Piazza Bra n. 1, C.F. e P.IVA 00215150236, rappresentato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 80 dello Statuto comunale, dalla Dirigente delle Direzioni Servizi Sociali e Programmazione Socio-Sanitaria Territoriale, avv. Chiara Bortolomasi, in esecuzione della determinazione rep. n. del.....;
- i seguenti organismi del Terzo settore (di seguito unitariamente indicati anche come "Enti attuatori partner" o "EAP"):

- Associazione temporanea di scopo (ATS) costituita tra Cooperativa Sociale Servizi e Accoglienza - Il Samaritano Onlus nel ruolo di mandataria, con sede legale in Verona, Lungadige Matteotti n. 8, ove domicilia per la carica, C.F. e P.IVA 03629530233, e Comunità dei Giovani Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Verona, Via Ponte Rofilo n. 3, ove domicilia per la carica, C.F. e P.IVA 03046640235, nel ruolo di mandante,

rappresentata da Zampese Marco, nato a Verona il giorno 13 febbraio 1975, il quale intervenire in qualità Legale rappresentante della ditta mandataria ed, altresì, in nome e per conto della mandante in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito con atto pubblico, in data 18/07/2024, Rep. n. 50745, Raccolta n. 37841, del dottor Emanuele De Micheli, Notaio in Verona, acquisito al P.G. n. 0278202/2024 agli atti;

cumulativamente indicati anche come "Parti":

Premesso che:

- con Decreto Ministeriale n. 5 del 15 febbraio 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'Avviso Pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione" (M5), Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" (C2), Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3;
- l'investimento 1.3 della M5C2 del PNRR ha come obiettivo "Housing temporaneo e stazioni di posta" con l'intento di proteggere e sostenere le persone in situazione di grave deprivazione

materiale o senza dimora, o in condizioni di marginalità estrema, mediante la messa a disposizione di alloggi temporanei e stazioni di posta;

- il suddetto investimento si articola in due sub investimenti e nello specifico l'Housing First (1.3.1.) che prevede l'attivazione di progetti personalizzati per ogni singola persona/famiglia con programmi di sviluppo personale per raggiungere un maggior livello di autonomia e le Stazioni di posta (1.3.2.) volte alla realizzazione di centri di servizi ed inclusione volti ad offrire attività di presidio sociale e sanitario e di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora, per facilitare l'accesso all'intera rete dei servizi, l'orientamento e la presa in carico, offrendo al tempo stesso alcuni servizi essenziali a bassa soglia;
- l'investimento 1.1 della M5C2 del PNRR ha come obiettivo “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti” e si inserisce nel più ampio quadro degli interventi di de-istituzionalizzazione di persone di minore età, persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità, con l'intento di definire modelli di assistenza personalizzati per assicurare il recupero della massima autonomia di vita;
- il suddetto investimento 1.1 si articola in quattro sub investimenti e, nello specifico, “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” (1.1.1), “Autonomia degli anziani non autosufficienti” (1.1.2), “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione” (1.1.3) e “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali” (1.1.4);
- il sub investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione”, ha come obiettivo primario la costituzione di équipes professionali, con iniziative di formazione specifica, per migliorare la diffusione dei servizi sociali sul territorio e favorire la deistituzionalizzazione ed il rientro a domicilio dagli ospedali, in virtù della disponibilità di servizi e strutture per l'assistenza domiciliare integrata;
- il Comune di Verona, in qualità di Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_20 – Verona (ATS), e di soggetto attuatore ammissibile al finanziamento, ha presentato domanda tramite la piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF, integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), accedendo all'area operatori BDAP, per l'ammissione al finanziamento PNRR, tra l'altro, delle seguenti progettualità:
 - progetto contraddistinto dal CUP I34H22000350006 del valore di euro 300.000,00 (IVA inclusa), a valere sulla relativa linea di investimento della M5C2, Sotto componente 1, Investimento 1.3, Sub investimento 1.3.1 “Housing First” (M5C2|1.3.1);
 - progetto contraddistinto dal CUP I34H22000240006 del valore di euro 330.000,00 (IVA inclusa) a valere sulla relativa linea di investimento della M5C2, Sotto componente 1, Investimento 1.1, Sub investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione” (M5C2|1.1.3);
- con Decreto n. 98 del 9 maggio 2022 del Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, è stato approvato l'elenco delle proposte ammissibili a finanziamento, tra cui risultano incluse quella della M5C2|1.1.3 con CUP I34H22000240006 ammessa a finanziamento per euro 330.000,00 (IVA inclusa) e della M5C2|1.3.1 con CUP I34H22000350006 ammessa a finanziamento per euro 300.000,00 (IVA inclusa);
- il Comune di Verona, in qualità di Comune Capofila dell'ATS VEN_20 – Verona, ha conseguentemente sottoscritto con l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le seguenti convenzioni:

- P.G. n. 134843/2023 relativa al progetto con CUP I34H22000350006, che prevede il finanziamento onnicomprensivo pari ad euro 300.000,00, per la M5C2|1,3.1;
- P.G. n. 0171495/2023 relativa al progetto con CUP I34H22000240006, che prevede il finanziamento onnicomprensivo pari ad euro 330.000,00, per la M5C2|1.1.3;
- il progetto della M5C2|1,3.1 con CUP I34H22000350006 prevede il collegamento con il progetto con CUP I34H22000240006 a valere sulla linea di investimento della M5C2|1,1.3 al fine di rinforzare l'attuale disponibilità di personale specificatamente dedicato all'assistenza socio-sanitaria, per l'importo complessivo di euro 57.330,00 (IVA inclusa);
- con determinazioni dirigenziali del Comune di Verona:
 - rep. n. 5036 del 15/11/2023 è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, finalizzata all'individuazione degli Enti del Terzo settore disponibili alla definizione ed attuazione degli interventi relativi alla progettualità in oggetto ammessa a finanziamento nel quadro del PNRR – Next Generation EU epigrafe di cui alla M5C2|1.3.1 ed alla M5C2|1,1.3;
 - rep. 26 del 04/01/2022 sono stati individuati gli ETS, come sopra generalizzati, idonei a collaborare con il Comune in modo condiviso in funzione dell'attuazione dei documenti progettuali preliminari di massima posti a base della procedura di co-progettazione e con i quali si è proceduto allo sviluppo della co-progettazione medesima;
 - rep. n. del sono state approvate le risultanze frutto dei tavoli di co-progettazione a conclusione della relativa procedura ed, in particolare, lo schema di convenzione ed il progetto definitivo con annessi allegati;

Precisato che il progetto selezionato rientra ed è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR (Piano Nazione di Ripresa e Resilienza) - M5C2|1.3.1 e M5C2|1,1.3;

Atteso che:

- il Comune di Verona, in quanto capofila dell'ATS Ven_20 – Verona, rimane unico beneficiario del finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- l'Ambito Territoriale Sociale (ATS) VEN 20_Verona comprende i seguenti Comuni corrispondenti ai Distretti 1 e 2 dell'Azienda Ulss 9 Scaligera: Verona, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Lavagno, Roverè Veronese, San Martino Buon Albergo, Albaredo d'Adige, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Buttapietra, Caldiero, Castel d'Azzano, Cazzano di Tramigna, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Pressana, Roncà, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Soave, Tregnago, Velo Veronese, Veronella, Vestenanova e Zimella;

Rilevato che:

- lo strumento della co-progettazione degli interventi ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sistema in grado di sostenere le logiche di sviluppo del complesso sistema di servizi per l'integrazione sociale dei cittadini nel quadro degli interventi oggetto della presente Convenzione, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati;
- la complessità delle attività da espletare e la diversificazione delle risorse necessarie presenti nel locale contesto territoriale, ma che necessitano di un coordinamento unitario e di una crescente integrazione nell'ottica degli obiettivi indicati dalla linea di investimento 1.3 della Missione 5 Componente 2 del PNRR, ha reso opportuno il ricorso alla procedura di co-progettazione, al fine di coinvolgere gli Enti del Terzo Settore per il rafforzamento dell'autonomia abitativa e lavorativa delle persone con disabilità;

- la dimensione e le ricadute sociali dei fenomeni legati alla disabilità richiedono la collaborazione con i soggetti del Terzo Settore il cui coinvolgimento attraverso percorsi di co-progettazione costituisce strumento di riferimento per le politiche di welfare locale;
- la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;
- lo strumento della co-progettazione vede, quindi, l'ATS Ven_20 – Verona ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle domande sociali reali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per la realizzazione degli interventi, prevedendo un sistema di verifica, valutazione e controllo attraverso cui assicurare la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi;

Rammentato che:

- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare, il comma 4 invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 5, c. 1, lettera a), di tale Decreto individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore i servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 che rimanda all'art. 128 della legge n. 112/2016 che identifica i servizi sociali in tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- l'art. 55 del medesimo Codice del Terzo che prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;
- con sentenza n. 131/2020 la Corte Costituzionale legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55, come la co-progettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico; ciò, al fine di promuovere un'ampia sinergia tra attori diversi per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell'amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente;

Precisato che:

- la co-progettazione non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato; pertanto, il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta per il Comune il rimborso delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi;
- nel percorso di co-progettazione permane in capo all'Amministrazione pubblica procedente l'esclusiva prerogativa delle scelte finali e della valutazione degli interventi progettuali, in modo da garantire la sua autonomia nell'acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria in coerenza con i propri indirizzi ed in funzione del perseguitamento dell'interesse pubblico;

Atteso che attraverso che l'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti partner attuatori degli interventi con CIG A02B016466 di cui trattasi, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica in oggetto, ha avuto esito regolare come risulta da comunicazione P.G. n. del rilasciata dal Dirigente della Direzione Contratti, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Antiriciclaggio del Comune di Verona;

Richiamate le citate convenzioni P.G. n. 134843/2023 e P.G. n. 0171495/2023 stipulate con l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale vengono indicati, tra il resto, gli obiettivi da realizzare come da schede di progetto validate dal competente Ministero;

Atteso che:

- nell'allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concile Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, gli obiettivi (target) e traguardi (milestone) cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse destinate, si prevede per l'investimento 3 della M5C2 rubricato "Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta", in particolare, di proteggere e sostenere l'inclusione delle persone emarginate mediante la messa a disposizione di alloggi temporanei e stazioni di posta, accompagnati da progetti personalizzati per ogni singola persona/famiglia in modo da attuare programmi di sviluppo personale e aiutare le persone a raggiungere un maggior livello di autonomia, anche fornendo formazione e altri servizi (pag. 455);
- lo stesso documento CID fissa, in riferimento a tale investimento, il seguente obiettivo M5C2-10 (pag. 462) con scadenza temporale 2026:

"Almeno 25.000 persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale devono ricevere un alloggio temporaneo grazie ai progetti di Housing First e stazioni di posta. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: 25 000 persone riceveranno un alloggio temporaneo per almeno 6 mesi. Presa in carico di almeno 25 000 persone in condizioni di grave deprivazione materiale in quanto destinatarie degli interventi effettuati dal distretto sociale. Le persone in condizioni di grave deprivazione sono definite come segue: si vedano le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, approvate dalla Conferenza Unificata del 5.11.2015 e l'articolo 5 del decreto annuale sul Fondo per la povertà 2018 dove (articolo 5) a tal fine sono identificati come a) persone senza dimora o senza dimora fissa; b) persone che utilizzano dormitori pubblici; c) persone senza dimora ospitate in strutture di accoglienza; d) persone che escono dall'istituzionalizzazione (compreso il carcere) e che non dispongono di un alloggio.

Benché l'intervento debba coprire l'intero territorio nazionale, vanno privilegiate tuttavia le aree in cui la deprivazione abitativa e la povertà grave sono più urgenti (aree metropolitane, ma anche alcune zone rurali con un elevato numero di lavoratori stagionali - molti dei quali stranieri);

- in coerenza con gli obiettivi e le tempistiche descritte per la corrispondente misura indicata nell'allegato al CID, la succitata convenzione P.G. n. 134843/2023 relativa al progetto con CUP I34H22000350006, prevede all'art. 3 il seguente contributo programmato dell'intervento M5C2, Investimento 1.1, Sub investimento 1.1.3, di cui si tratta, in termini di obiettivi:

“Completa realizzazione del progetto relativo al Sub investimento 1.3.1 – Housing First e raggiungimento del target dei beneficiari ivi previsto” con scadenza temporale “marzo 2026”;

Evidenziato pertanto che entro tale termine di marzo 2026 dovrà essere conclusa ogni attività, ivi compresa la presentazione della domanda di rimborso finale delle spese tramite l'applicativo ReGis da parte del soggetto attuatore;

Tutto ciò premesso, ritenuto di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Visto, in particolare, il seguente quadro normativo e amministrativo di riferimento:

- il D.Lgs. n. 117/2017, recante il “Codice del Terzo settore”;
- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale;
- la legge n. 241/1990 ed, in particolare, gli artt. 1, 11 e 12;
- la legge n. 136/2010;
- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, la Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328, e la Legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n.11, che attribuiscono ai Comuni la titolarità dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua esistenza;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
- le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021;
- lo Statuto del Comune di Verona ed, in particolare, l'art. 43 in tema di valorizzazione delle formazioni sociali;
- l'Avviso Pubblico 1/2022 pubblicato con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la citata convenzione P.G. n. 134843/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, incluso l'Avviso pubblico 1/2022, l'Avviso relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto e la citata convenzione P.G. n. 134843/2023, nonché gli allegati al presente atto, ancorché non materialmente uniti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal Progetto definitivo relativo al CUP I34H22000350006 (CIG A02B016466), elaborato dalle Parti e frutto dei tavoli di co-progettazione, in relazione al rispettivo documento progettuale preliminare di massima predisposto dall'Amministrazione precedente, posto a base della procedura di co-progettazione e presentato per il finanziamento a valere sulla linea di investimento Missione 5 “Inclusione di coesione” - Componente 2

“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” – Sotto componente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” – Investimento 1.3 “Housing First e stazioni di posta” - Sub investimento 1.3.1. “Housing First”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per l’importo complessivo di euro 300.000,00 (IVA inclusa).

Detto progetto della M5C2|1,3.1 prevede il collegamento con il progetto con CUP I34H22000240006 a valere sulla linea di investimento della M5C2, Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti” – Sub investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione” con CUP I34H22000240006, al fine di rinforzare l’attuale disponibilità di personale specificatamente dedicato all’assistenza socio-sanitaria, per l’importo complessivo di euro 57.330,00 (IVA inclusa).

2. Il suddetto Progetto definitivo è unito alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale unitamente ai rispettivi allegati (Allegato1).

3. Gli Enti attuatori partner con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegnano affinché le attività co-progettate con il Comune siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall’Avviso 1/2022 e dall’Avviso di co-progettazione, richiamati nelle premesse, e dai relativi allegati, nonché nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

4. In considerazione della specificità e della natura degli interventi, il Comune, nel corso dell’espletamento delle attività progettuali concordate, si riserva di impartire gli eventuali necessari indirizzi agli Enti attuatori partner i quali si assumono la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

5. Resta inteso che:

- tutte le attività progettuali potranno subire variazioni e rimodulazioni in base alle disposizioni emanate dagli Organi e Autorità preposti;
- il Comune si riserva in qualsiasi momento e senza che al soggetto partner possa essere riconosciuto alcunché a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento:
 - di chiedere al soggetto partner di procedere all’integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento, alla luce di sopravvenute e motivate necessità di modifica o integrazione delle attività;
 - di disporre la cessazione o la sospensione degli interventi, a fronte di sopravvenute disposizioni europee, nazionali o regionali o, comunque, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - di recedere in qualunque momento dal partenariato qualora questo non si rilevi rispondente all’interesse pubblico perseguito o risulti infruttuoso.

Art. 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha durata sino alla totale implementazione del Progetto definitivo di cui all’art. 2 e comunque entro il 30 giugno 2026, come previsto dal menzionato Avviso 1/2022.
2. Gli interventi progettuali dovranno comunque essere completati, con relativa rendicontazione finale, entro il mese di marzo 2026 al fine del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

3. Gli Enti attuatori partner si impegnano a garantire l'esecuzione delle prestazioni oltre detto periodo solo nel caso di accordi o proroghe autorizzati dal competente Ministero rispetto al termine ultimo per la conclusione del progetto.

Art. 4 - Attività progettuali

1. I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel citato allegato Progetto definitivo per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

Art. 5 - Impegni specifici degli Enti attuatori partner

1. Gli Enti attuatori partner (EAP) si impegnano a realizzare ogni singolo intervento individuato nel Progetto definitivo nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma e garantiscono la disponibilità a collaborare il Comune per la realizzazione e la supervisione delle attività progettuali.

2. Gli Enti attuatori partner si impegnano a relazionare gli interventi progettuali e rendicontarne le relative spese sostenute secondo i termini e modalità stabiliti dalla presente Convenzione, dalle disposizioni di riferimento del finanziamento del PNRR in oggetto e dai citati Avviso 1/2022 ed Avviso pubblico relativo alla procedura di co-progettazione in parola. Inoltre, gli Enti attuatori partner hanno l'obbligo di rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività anche ai fini della precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive per consentire il raggiungimento dei target associati al Progetto.

3. L'Ente attuatore partner mandatario (di seguito anche "Capofila") assume il ruolo di referente dell'Associazione temporanea di scopo (ATS) per la tenuta dei rapporti amministrativi, organizzativi e finanziari con il Comune di Verona secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e nelle tempistiche previste dal finanziamento PNRR. In tal senso, il Capofila si impegna, in particolare, a rendicontare, anche per conto dei singoli Enti attuatori partner che costituiscono l'ATS, le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali.

Fermo restando quanto previsto in altre parti della presente Convenzione, il Capofila, senza possibilità di delega:

- a) è il referente responsabile per tutte le interlocuzioni tra il Comune di Verona e gli Enti attuatori partner. Pertanto, ogni comunicazione o richiesta relativa alla presente Convenzione del Comune verrà inviata al Capofila, salvo diverse esigenze che dovessero manifestarsi all'occorrenza, che provvederà ai relativi riscontri al Comune;
- b) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dal Comune, soprattutto con riferimento alla rendicontazione con annessa documentazione ai fini della liquidazione del finanziamento;
- c) secondo quanto previsto dalla presente Convenzione: gestisce e presenta le richieste di rimborso degli Enti attuatori partner; dettaglia l'ammontare esatto delle richieste di rimborso e le quote assegnate a ciascuno degli Enti attuatori partner; individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti, unitamente alla relativa documentazione a corredo;
- d) informa gli altri Enti attuatori partner di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- e) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, inclusa la documentazione contabile, degli Enti attuatori partner;

Gli Enti attuatori partner mandanti:

- a) si accordano tra loro e con il Capofila per fornire a quest'ultimo la massima collaborazione al fine di eseguire esattamente ed integralmente il progetto;
 - b) inviano al Capofila tutta la documentazione, i dati e le informazioni necessari, utili o anche solo opportuni, per l'esatto adempimento della presente Convenzione.
4. Gli Enti attuatori partner costituenti l'ATS assumo nei confronti del Comune la responsabilità solidale per l'esatta ed integrale realizzazione del progetto e corretta gestione degli oneri finanziari imputati al progetto medesimo o dallo stesso derivanti.
5. Il Comune rimane del tutto estraneo e non è responsabile rispetto ai rapporti giuridici ed economici, ivi compresa qualsivoglia vertenza o controversia, intercorrenti e che possano sorgere o instaurarsi tra il Capofila e gli Enti attuatori partner mandanti costituenti l'ATS.
6. Gli Enti attuatori partner devono effettuare e gestire la attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità nonché della normativa vigente in materia, anche in ordine alla pandemia da virus Covid-19.
7. Gli Enti attuatori partner sono tenuti all'osservanza e ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove si espletano le attività progettuali.
8. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali. In particolare, gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione.
9. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.
10. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.
11. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire che il Comune riceva tutte le informazioni e la documentazione necessarie e pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni con particolare riferimento alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese. In particolare, gli Enti attuatori partner si impegnano ad assicurare quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui all'Avviso pubblico 1/2022 pubblicato con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di consentire e di ottemperare integralmente e puntualmente agli obblighi ivi previsti. In proposito, si richiama la necessità di assicurare la presentazione da parte degli EAP di idonea e pertinente documentazione comprovante la conformità delle spese e delle azioni realizzate alla normativa di riferimento.
12. Gli EAP si impegnano a tenere indenne e manlevare il Comune qualora la revoca o la riduzione delle risorse finanziarie o il mancato trasferimento delle somme agli EAP avvenga in conseguenza di proprie inadempienze rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto e gli EAP nulla avranno a pretendere dal medesimo Comune per nessun titolo, causa o ragione.

13. Si intendono qui richiamati gli ulteriori impegni assunti nella documentazione prodotta in sede di partecipazione alla procedura di co-progettazione degli interventi progettuali di cui trattasi, ivi inclusi gli obblighi specifici derivanti dal PNRR. In tal senso, nel rinviare a quanto compiutamente stabilito dall'Avviso 1/2022, si precisa in questa sede che le attività svolte dovranno garantire il rispetto e la conformità a tutti principi e a tutti gli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento a quanto segue:

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1. Gli Enti attuatori partner, nello svolgimento delle attività progettuali oggetto della presente Convenzione, sono tenuti al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi dei principi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Al riguardo, premesso che nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", nell'edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, l'investimento in parola ricade nel "Regime 2" ossia, si limita a "non arrecare danno significativo" rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH (pag. 26, M5C2, Inv. 1.3 "Housing Temporaneo e Stazioni di posta"), gli Enti attuatori partner devono garantire il rispetto, per la parte compatibile: - del DNSH secondo le modalità e i termini di cui alla medesima Guida operativa; - laddove pertinenti, dei vigenti Criteri ambientali minimi (CAM) approvati dal competente Ministero.

Gli Enti attuatori partner saranno tenuti alla trasmissione all'Amministrazione procedente di tutta la documentazione a comprova del conseguimento dei traguardi ed obiettivi dell'assolvimento del DNSH, anche producendo le relative schede di analisi ambientale e la pertinente documentazione certificativa.

Per le conseguenze derivanti dalla violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH si rinvia a quanto previsto nell'Avviso pubblico ministeriale 1/2022.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging)

Come si rileva dal dataset "TAG per il sostegno climatico e digitale del PNRR" (versione 5.0) reperibile sul portale di "Italiadomani", per l'intervento M5C2I1.3 "Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta" la voce "Coefficiente Tag Digitale" non è applicabile ("N/A") ed il valore della voce "Importo Contribuzione al Clima" è pari allo 0%.

Ciò premesso, gli Enti attuatori partner sono comunque tenuti alla trasmissione all'Amministrazione procedente della pertinente documentazione tecnica per ciascuna specifica misura progettuale in relazione alla capacità di ridurre/mitigare l'impatto ambientale/climatico.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni con legge n. 108/2021

1. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a rispettare quanto previsto dall'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con legge n. 108/2021, in materia di pari opportunità e di genere. In particolare:

1.a) nel caso in cui gli Enti attuatori partner occupino un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, gli stessi Enti attuatori partner sono obbligati a consegnare all'Amministrazione procedente, entro sei mesi dalla stipulazione della presente Convenzione, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Detta relazione di genere è trasmessa altresì alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (citato art, 47, comma 3).

La violazione dei suddetti obblighi di cui al punto 1.a) determina l'impossibilità per gli Enti attuatori partner di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Sarà inoltre applicato il regime sanzionatorio di cui all'articolo 21.

1.b) In aggiunta all'adempimento di cui alla precedente lettera a), nel caso in cui gli Enti attuatori partner occupino un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, gli stessi Enti attuatori partner sono obbligati a consegnare all'Amministrazione procedente, entro sei mesi dalla stipulazione della presente Convenzione, una autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 ed alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Detta relazione è trasmessa altresì alle rappresentanze sindacali aziendali (citato art, 47, comma 3-bis).

Per la violazione dei predetti obblighi di cui al punto 1.b) sarà applicato il regime sanzionatorio di cui all'articolo 21.

1.c) Gli Enti attuatori partner, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto della presente Convenzione, sono obbligati ad applicare il disposto normativo per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, gli Enti attuatori partner, nel caso in cui per lo svolgimento degli interventi progettuali o per la realizzazione di attività ad essi connessi o strumentali, sia per loro necessario procedere a nuove assunzioni, saranno obbligati ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni complessive sia destinata rispettivamente all'occupazione femminile e all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a trentasei anni al momento dell'assunzione). L'obbligo è comunque soddisfatto, sebbene le assunzioni non superino dette percentuali, qualora garantiscano il target con un numero inferiore di unità in tutto o in parte caratterizzate dal doppio requisito di genere ed età (ad esempio, 30% di donne con meno di trentasei anni).

Per la violazione dei predetti obblighi di cui al punto 1.c) sarà applicato il regime sanzionatorio di cui all'articolo 21.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

1. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dall'Amministrazione procedente conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi oggetto del contratto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento dei Traguardi (Target) e degli Obiettivi (Milestone)

1. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento, nelle prescritte tempistiche, dei Traguardi e Obiettivi relativi agli interventi di cui alla presente Convenzione con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione

probatoria pertinente. È riconosciuta all'Amministrazione precedente (o ad eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

e) Obblighi specifici del PNRR in materia di pubblicità comunicazione e informazione.

1. Gli Enti attuatori partner si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento, all'interno della documentazione progettuale ed in qualsiasi altra comunicazione o attività di diffusione che riguardi il progetto e la sua esecuzione, dell'esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea, in linea con quanto previsto dalla strategia di comunicazione del PNRR.

f) Obbligo specifico del PNRR di conservazione

1. Gli Enti attuatori partner si impegnano al rispetto dell'obbligo di provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella loro disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione precedente secondo quanto a tal fine previsto dal D.P.C.M. 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Art. 6 - Impegni specifici del Comune

1. Il Comune, in qualità di soggetto attuatore, si impegna al trasferimento delle risorse di pertinenza degli Enti attuatori partner previa puntuale verifica delle rendicontazioni presentate dagli stessi Enti attuatori partner. Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte dagli Enti attuatori partner ed i trasferimenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida.

Art. 7 – Coordinamento delle attività

1. All'EAP Capofila è attribuito il coordinamento gestionale, tecnico e operativo delle linee di attività da realizzare dagli EAP per la regolare attuazione del progetto definitivo, assicurando la corretta e tempestiva esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi.

2. Ai fini del comma 1, il Capofila cura la compilazione di una *check list* trimestrale di verifica del progetto in riferimento al relativo cronoprogramma. La *check list* degli interventi attuati e dei risultati conseguiti costituisce il "Report di coordinamento trimestrale".

3. I Report di coordinamento trimestrali delle attività del progetto di cui al comma 1 andranno presentati dal Capofila al Comune.

Art. 8 – Verifiche delle attività

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, con le modalità che riterrà più opportune e senza preavviso, tutti gli accertamenti, sopralluoghi, veridiche e controlli sulle modalità operative delle attività progettuali onde verificare l'osservanza delle disposizioni normative ed amministrative vigenti in materia nonché l'esatta e piena rispondenza a quanto definito dalla presente Convenzione, anche mediante controlli a vista sull'espletamento delle attività e rilevazioni presso gli utenti. Gli Enti attuatori partner si obbligano a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali attività ispettive, consentendo al Comune, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione, ivi inclusa quella relativa ai rapporti di lavoro e di impiego intercorrenti tra il medesimi Enti ed il personale utilizzato per la gestione delle attività. Gli Enti attuatori partner prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Comune può avvalersi sia di proprio personale sia di terzi da essa incaricati.

2. Al fine di garantire l'omogeneità degli interventi e promuovere la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti negli interventi progettuali, il Comune si riserva di programmare incontri periodici con gli Enti attuatori partner per monitorare l'andamento delle attività, la programmazione e la verifica delle modalità operative e gestionali. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a cooperare in tale senso.

Art. 9 - Risorse messe a disposizione

1. Il quadro economico del Progetto definitivo di cui all'art. 2, evidenzia le risorse che saranno trasferite agli Enti attuatori partner per la sua realizzazione ed evidenzia altresì le risorse che gli stessi Enti metteranno a disposizione a titolo di cofinanziamento.

2. Ferme restando le risorse aggiuntive a carico degli EAP e da questi apportate a completamento della copertura delle spese eccedenti il finanziamento del PNRR, gli importi indicati nel quadro economico costituiscono il massimo importo erogabile dal Comune e deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili previste nel citato Avviso ministeriale 1/2022. In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del medesimo Avviso o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati. In tal senso, il Comune si riserva di non riconoscere le spese non conformi al citato Avviso pubblico 1/2022. Per quanto attiene all'IVA, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4, dell'Avviso 1/2022, il relativo importo è riconosciuto a livello di progetto qualora non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

3. La contribuzione economica verrà erogata sulla base e nei limiti di quanto riconosciuto e trasferito al Comune dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con le modalità, le tempistiche ed alle condizioni previste dall'Avviso pubblico 1/2022, qui integralmente richiamate. Pertanto, l'importo del contributo finanziario definitivamente concesso per il progetto costituisce l'importo massimo a disposizione dell'Amministrazione procedente ed è invariabile in aumento.

4. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione delle singole tranches del contributo. In ogni caso il contributo assegnato dal Comune, entro il massimale indicato nel quadro economico, non potrà determinare un attivo.

5. Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte degli Enti attuatori partner il Comune si riserva di sospendere l'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.

6. L'eventuale disimpegno delle risorse finalizzate all'attuazione della progettualità di cui alla presente Convenzione, previsto dall'articolo 24 del Reg (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del citato DL n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, comporta la riduzione o la revoca delle risorse relative alla medesima progettualità che non ha raggiunto i previsti Traguardi ed Obiettivi, nel rispetto del citato Avviso pubblico 1/2021, e quindi una riduzione o revoca delle somme di cui al comma 1, con il conseguente loro recupero. Nei casi previsti al paragrafo precedente, resta inteso che gli Enti attuatori partner si impegnano a tenere indenne e manlevare il Comune da ogni effetto pregiudizievole e l'eventuale diminuzione o revoca del finanziamento per qualsiasi motivo non imputabile al Comune non potrà dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennitaria o di rimborso di qualunque genere e natura da parte degli Enti attuatori partner.

7. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse ministeriali, sarà rettificata e gli importi eventualmente corrisposti agli Enti attuatori partner saranno recuperati. A tal fine, gli Enti attuatori partner si impegnano, conformemente a quanto verrà disposto, a restituire le somme assegnate o percepite.

8. Gli Enti attuatori partner dovranno conservare tutta la documentazione tecnica / progettuale, amministrativa e contabile, relativa al progetto finanziato, predisponendo un "fascicolo di progetto"

su adeguato supporto informatico ai fini della completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 e dall'art. 9, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e che deve essere conservato per i dieci anni successivi alla concessione dell'agevolazione.

In ogni caso, gli Enti attuatori partner dovranno comunque garantire che le attività di conservazione della predetta documentazione rispettino quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della convenzione di finanziamento tra lo Stato membro Italia e la Commissione europea ("Lo Stato membro tiene i registri conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario") e dall'articolo 12, paragrafo 1, della suddetta convenzione secondo cui "le verifiche, i riesami, i controlli e gli audit possono essere effettuati durante l'attuazione del PNRR e fino a cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale".

9. Tutti i documenti contabili dovranno riportare la denominazione del Progetto definitivo, nonché l'indicazione del CIG A02B016466 ed, in relazione alle specifiche linee di intervento cui le spese si riferiscono, del CUP I34H22000350006 - M5C2|1.3.1 del PNRR, del CUP I34H22000240006 - M5C2|1.1.3 del PNRR, per la riconducibilità delle spese allo stesso progetto. Con il rimborso delle spese previste dalla presente Convenzione, gli Enti attuatori partner si intendono del tutto soddisfatti di ogni loro avere per cui non potranno reclamare dal Comune, per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al progetto di cui trattasi. Pertanto: - qualora le spese effettivamente sostenute risultassero superiori a quelle preventivate nel citato quadro economico, gli Enti attuatori partner non potranno avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi che rimarranno a totale loro carico, rimanendo invariato il previsto finanziamento; - qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate nel citato quadro economico e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il finanziamento sarà ridotto sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.

10. Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, riferibili temporalmente al periodo di attuazione del Progetto definitivo e conformi al suo approvato quadro economico.

11. Il finanziamento sarà liquidato al Capofila il quale è responsabile del versamento della quota parte del contributo spettante agli altri Enti attuatori partner mandanti.

12. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i rimborsi agli Enti attuatori partner avverranno nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione al Comune, a firma del proprio legale rappresentante, di nota spese di rimborso, riportanti i dati di cui al comma 9 del presente articolo, con allegata la rispettiva seguente documentazione e con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, ricarico o simili:

- a) prospetto riepilogativo delle spese rendicontate effettivamente sostenute ai fini del finanziamento, con l'indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto definitivo, corredata da copia degli idonei giustificativi quali fatture quietanzate, quietanze di pagamento, ricevute fiscali o scontrini fiscali con indicata la natura del bene e servizio acquistati (c.d. "scontrino parlante"), o da altri documenti contabili fiscalmente regolari aventi valore probatorio equivalente, il tutto validamente emesso conformemente alla normativa vigente in materia.
- b) autodichiarazione attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità finanziata;
- c) relazione comprovante la realizzazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento con descrizione del raggiungimento dei Traguardi ed Obiettivi intermedi raggiunti e la rispondenza delle attività svolte con il Progetto di cui trattasi, anche in funzione delle attività di verifica e controllo del Comune;

d) ogni altra ulteriore documentazione, dati e informazioni richiesti dal Comune funzionali alla procedura di liquidazione e di gestione della presente Convenzione e/o, comunque, richiesti ai sensi della disciplina nazionale ed eurounitaria in tema di PNRR e di alimentazione del sistema ReGiS, ivi incluso quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui all'Avviso pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di comprovare la conformità delle spese e delle attività realizzate alla normativa di riferimento del PNRR, tra i quali i criteri di ammissibilità di cui all'art. 7 del medesimo Avviso 1/2022.

13. La liquidazione dei rimborsi agli Enti attuatori partner è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per gli Enti attuatori partner a ciò tenuti, con l'acquisizione del D.U.R.C. ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

14. Il finanziamento dell'intervento in parola non attinge a diverse fonti di finanziamento pubblico e pertanto non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento).

Art. 10 – Assicurazioni

1. Gli Enti attuatori partner sono gli unici e soli responsabili nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. Essi sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che i medesimi Enti attuatori partner sollevano il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente accordo.

2. A garanzia dei rischi connessi alle attività progettuali, gli Enti attuatori partner, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore del personale impiegato nell'esecuzione delle attività, hanno prodotto la seguente polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT), intendendosi per terzi anche il Comune, e Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), valide per tutto il periodo della Convenzione, proroghe o rinnovi, per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, volontari, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, e con esclusione di ogni diritto di rivalsa o di indennizzo e di qualsiasi eccezione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione precedente:

- polizza RCT e RCO n..... del..... rilasciata da....., con massimale pari ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni) ciascuna per sinistro/danno.

3. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico degli Enti attuatori partner il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera gli Enti attuatori partner medesimi dalle responsabilità incombenti su di loro o sulle persone della cui opera si avvalgano, né gli esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative. così come nel caso di inoperatività delle coperture assicurative o di loro approvazione da parte del Comune.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Gli Enti attuatori partner assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. A tal fine essi rendono al Comune formali dichiarazioni di conto corrente dedicato come sotto indicato. I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accreditamento del contributo concesso, sono intestati o cointestati agli Enti attuatori partner. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale con conseguente revoca del finanziamento, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. Gli Enti attuatori

partner si impegnano a comunicare entro sette giorni al Comune ogni eventuale variazione dei dati appresso dichiarati relativi ai conti correnti dedicati ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

- Ente attuatore partner (mandatario): Cooperativa Sociale Servizi e Accoglienza - Il Samaritano Onlus

Conto corrente intrattenuto presso la Banca

intestato a.....

Cod. IBAN (*codice di 27 cifre*)

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

Cognome nome

nato/a a il

Codice Fiscale

- Ente attuatore partner (mandante): Comunità dei Giovani Società Cooperativa Sociale

Conto corrente intrattenuto presso la Banca

intestato a.....

Cod. IBAN (*codice di 27 cifre*)

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

Cognome nome

nato/a a il

Codice Fiscale

Art. 12 – Principio di buona fede

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Art. 13 – Riservatezza

1. Gli Enti attuatori partner sono tenuti al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il Comune.

2. In particolare, gli Enti attuatori partner hanno l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le

apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.

4. Gli Enti attuatori partner sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. Gli Enti attuatori partner potranno citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Gli Enti attuatori partner si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679, gli Enti attuatori partner assumono il ruolo di Responsabili del trattamento di dati personali di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle attività progettuali effettuate per conto per conto del Comune quale Titolare del trattamento, previa valutazione da parte del Comune medesimo di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE/2016/679). Pertanto, gli Enti attuatori sono individuati quali Responsabili del trattamento secondo le previsioni ed i compiti indicati dal citato Titolare del trattamento nell'apposito schema di accordo che allegato alla presente Convenzione (Allegato.....) e che i medesimi Enti attuatori si impegnano ad adempiere. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali relativi ai servizi propri dell'affidamento:

Denominazione attività di trattamento	Finalità	Categorie dati	Categorie interessati	Periodo di conservazione previsto
Housing First	Attività diretta a realizzare centri di servizi ed inclusione per offrire attività di presidio sociale e di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora.	Dati comuni e particolari.	Persone adulte in situazione di grave emarginazione sociale.	Fino alla conclusione delle attività progettuali e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa anche in funzione del PNRR.

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub Responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al Titolare del trattamento (Comune di Verona), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro Responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

Art. 15 – Divieto di cessione e vicende soggettive degli EAP

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione. È inoltre vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione.
2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede degli EAP, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nella presente Convenzione ed assentito dal Comune.
3. Nel caso di trasformazioni o ristrutturazioni degli Enti attuatori partner, incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede procedimento di co-progettazione.
4. Gli Enti attuatori partner si obbligano a comunicare tempestivamente al Comune le proprie vicende modificate ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire al Comune di poter effettuare le conseguenti verifiche del caso.
5. In caso di assenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 o l'inosservanza del presente articolo da parte degli Enti attuatori partner, comporta la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso.

Art. 16 – Risoluzione e revoca del contributo

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempire non inferiore a cinque gioni, a tutto danno e rischio degli Enti attuatori partner e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della refusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

- scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
- mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;
- non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
- mancata attivazione delle attività nelle prescritte tempistiche;
- dopo tre cinque formali diffide ad adempire e, comunque, laddove l'importo complessivo delle sanzioni applicate superi il 10% (dieci per cento) del valore del finanziamento;
- abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;
- interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
- violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;
- violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto

il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;

- gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione;
- risoluzione della Convenzione fra il Comune ed il competente Ministero in relazione al finanziamento concesso;
- inosservanze ritenute gravi dal Comune, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Comune, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il Comune.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il Comune comunichi per iscritto agli Enti attuatori partner interessati la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

3. In caso di risoluzione della Convenzione, gli Enti attuatori partner interessati si impegnano a fornire a richiesta del Comune tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze. Nel caso di risoluzione gli Enti attuatori partner interessati hanno titolo al solo rimborso delle spese affettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e, comunque, subordinatamente al finanziamento ministeriale.

4. Nel caso in cui una somma erogata agli Enti attuatori partner debba essere recuperata in tutto o in parte, per qualsivoglia ragione, gli stessi si impegnano a restituire al Comune la somma in questione nel termine concesso dal Comune medesimo.

5. Se la disposizione di recupero di cui al precedente comma 4 non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al Comune potranno essere recuperate, con salvezza di ogni ulteriore diritto, a valere sulla garanzia definitiva di cui all'art. 22 che dovrà essere reintegrata ai sensi del medesimo articolo. Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il Comune potrà provvedere al recupero immediato. Inoltre, resta salva la facoltà per il Comune di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

6. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il Comune si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

7. Si rinvia, per quanto concerne le fattispecie che determinano la revoca del contributo previsto a favore degli Enti attuatori partner, a quanto previsto dal citato Avviso pubblico ministeriale 1/2022.

Art. 17 – Recesso

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta alle altre Parti. Il

recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2. In caso di recesso, gli Enti attuatori partner hanno titolo al solo rimborso delle spese affettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e, comunque, subordinatamente al finanziamento ministeriale. Gli EAP rinunciano espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

3. Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

4. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, gli Enti attuatori partner si impegnano ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune, tendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso.

Art. 18 – Riapertura tavolo di co-progettazione

1. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere agli Enti attuatori partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e delle prescritte approvazioni ministeriali. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione gli Enti attuatori partner si impegnano ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico degli Enti attuatori partner maggiori spese.

3. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

4. Resta inteso che eventuali variazioni al progetto sono subordinate al previo accoglimento ed autorizzazione del competente Ministero. Le modifiche al progetto non comportano alcuna revisione del contenuto della presente Convenzione.

Art. 19 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In applicazione degli artt. 2 e 17 del D.P.R. n. 62/2013, gli Enti attuatori partner si obbligano, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento del Comune approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 676 25 giugno 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, e che si consegna ai medesimi Organismi tramite comunicazione scritta dell'url del sito di questo Comune in cui tali atti sono in pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350, nonché il citato D.P.R. n. 62/2013, come modificato dal D.P.R. n. 81/2023.

2. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a loro volta a consegnarne copia agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.

3. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

Art. 20 – Patto di integrità

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti attuatori partner accettano il Patto di integrità del Comune, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, e si impegnano a rispettarne tutte le disposizioni per quanto compatibili. In caso di violazioni, il Comune si riserva di applicare, anche in via cumulativa e per quanto compatibili, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto reperibile sul sito del Comune di Verona all'indirizzo URL http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350 e che gli Organismi dichiarano di conoscere.

Art. 21 – Regime sanzionatorio

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 6, eventuali inosservanze imputabili agli Enti attuatori partner alla presente Convenzione o alle indicazioni fissate dall'Amministrazione precedente o, comunque, nel caso in cui le attività venissero attuate in modo negligente o inefficiente, saranno contestati per iscritto dall'Amministrazione precedente. Gli Enti attuatori partner dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione precedente le proprie puntuale, chiare ed esaurenti deduzioni su quanto contestato, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione precedente nel termine sopra indicato o non pervengano affatto o ancora, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione precedente a giustificare l'inadempienza, potrà essere applicata agli Enti attuatori partner, per ogni singolo inadempimento e a decorrere dal loro inizio, una sanzione pecunaria variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola zero tre per mille) e l'1‰ (un per mille) dell'importo complessivo del finanziamento, a giudizio all'Amministrazione precedente in ragione della gravità dell'inosservanza, del disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze, fermo restando comunque l'obbligo per gli EAP di rimuovere tempestivamente la causa dell'inadempimento dal momento della contestazione.
3. La richiesta e/o il pagamento delle sanzioni non esonera in nessun caso gli Enti attuatori partner dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'applicazione delle sanzioni stesse.
4. Nel caso di applicazione delle sanzioni, l'Amministrazione precedente provvede a recuperare il relativo importo mediante compensazione contabile in sede di liquidazione dei rimborsi spesa oppure a valere sulla garanzia definitiva di cui all'art. 22 che dovrà essere reintegrata ai sensi del medesimo articolo, fermo restando l'eventuale riduzione del finanziamento.
5. L'applicazione delle sanzioni di qualsivoglia entità:
 - non preclude il diritto dell'Amministrazione precedente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa delle inosservanze di cui al presente articolo;
 - è indipendente da eventuali altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengono in qualsiasi modo alla tipologia di attività oggetto delle presenti Convenzioni;
 - è indipendente da ulteriori diritti spettanti all'Amministrazione precedente per violazioni alla presente Convenzione.

Le sanzioni di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento degli Enti attuatori partner agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

Art. 22 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inosservanza degli stessi, gli EAP hanno costituito cauzione definitiva dell'importo di euro diconsi euro (pari al 10% del valore del contributo finanziario definitivamente concesso per il progetto di cui trattasi), mediante polizza fideiussoria n.

....., rilasciata dalla società e protocollata al n./.... del P.G. del Comune di Verona, agli atti.

2. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di sanzioni o per qualsiasi altra causa, gli Enti attuatori partner dovranno provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Comune di Verona. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune di Verona ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. La garanzia definitiva copre l'intero periodo di validità della presene Convenzione e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa, totale ed esatta esecuzione delle attività progettuali e, comunque, solo con il suo svincolo da parte del Comune di Verona.

Art. 23 – Composizione delle controversie

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

2. Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Verona. Si richiama, laddove applicabile, la disposizione dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104//2010.

Art. 24 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di co-progettazione. Si richiama altresì l'art. 1 della presente Convenzione.

Art. 25 – Osservanza della normativa

1. Gli Enti attuatori partner nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, sono tenuti ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto convenzionale.

2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico degli Enti attuatori partner che non possono, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Comune. Restano parimenti ad esclusivo carico degli Enti attuatori partner le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Art. 26 – Spese negoziali e registrazione

1. Fanno carico agli EAP tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inherente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge.

2. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 27 – Allegati

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ATS dichiara di conoscere ed espressamente approva ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le disposizioni, clausole e condizioni di cui agli articoli 2, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25 e 26 della presente Convenzione.

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).